



## PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO

**DATA: 26/07/2012**  
**DELIBERA N. 231**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO".**

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Presidio Unico Ospedaliero, con il parere favorevole del Referente Aziendale del Progetto Regionale "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo", di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

« Richiamati gli atti deliberativi:

- n. 1153 del 5.6.1997 ad oggetto: "Adempimenti attuativi della Legge 11 novembre 1975 n. 584, concernente il DIVIETO DI FUMO, in determinati locali dell'Azienda USL di Ferrara", con il quale è stato sancito il divieto di fumo in tutti i locali dei Distretti, Servizi e Presidi dell'Azienda Sanitaria di Ferrara e relative norme comportamentali ed organizzative;
- n. 78 del 18.1.2002 ad oggetto: "Aggiornamento adempimenti attuativi della Legge 11 novembre 1975 n. 584 concernente il DIVIETO DI FUMO nei locali dell'Azienda USL di Ferrara" con il quale è stato esteso il divieto di fumare alla totalità dei locali al chiuso dell'Azienda USL di Ferrara ad eccezione degli ambienti dove vengono curati pazienti con piani terapeutici specifici prevalenti sull'abitudine al fumo (area psichiatrica e tossicodipendenze) previa esplicita prescrizione medica e con relativo adeguamento degli impianti di aerazione e ventilazione del luogo, conformemente alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa; e contestualmente sono state aggiornate l'ammontare delle sanzioni ai trasgressori per l'infrazione al divieto di fumo nei limiti e nelle misure previste dall'art. 52 comma 20 della Legge Finanziaria 2002;
- n. 204 del 25/07/2005 nel quale sono elencate le strutture/edifici dell'Azienda UsI di Ferrara nelle quali vige il divieto di fumare, con contestuale nomina dei Dirigenti Responsabili cui sono affidati i compiti e le responsabilità previste dalle norme vigenti in materia di divieto di fumo;
- n.174 del 29/05/2006 con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'Azienda USL di Ferrara" disponendone l'utilizzo in tutte le articolazioni organizzative dell'Azienda e stabilendo la contestuale cessazione dell'efficacia di tutte le precedenti disposizioni in contrasto con quanto in esso stabilito;

Viste le seguenti fonti normative in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:

- Legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) "Modifiche al sistema penale";
- Legge Regione Emilia-Romagna 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

- Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 28 Marzo 2001 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- Legge 448/2001, art. 52, comma 20, sulla determinazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa sul divieto di fumo;
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 “Tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Attuazione dell’Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 (Legge finanziaria 2005);
- Legge Regione Emilia-Romagna n.17/2007 “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo”;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 “Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo”;
- Legge Regione Emilia-Romagna n.4/2010 “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010”;

Considerato che:

- il Piano Sanitario Nazionale 2007-2009 indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell’abitudine al fumo;
- la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
  - a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
  - b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo e ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;

Ritenuto di confermare la soprarichiamata delibera n. 204 del 25/07/2005 in ordine alle modalità di individuazione dei Dirigenti Responsabili della vigilanza e della corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo, e in particolare il riferimento alla nomina di un unico Dirigente Responsabile per ogni edificio sul quale l’Azienda Usl di Ferrara esercita un potere gestionale e la previsione che in caso di pluralità di attività svolte nello stesso edificio venga considerata l’attività prevalente in esso svolta dal Dirigente Responsabile di maggior grado gerarchico;

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza ».

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Presidio Unico Ospedaliero proponente e il parere favorevole del Referente Aziendale del Progetto Regionale “Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo”;

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole.

**DELIBERA**

1) di approvare il nuovo “Regolamento Aziendale per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**), che viene emanato sulla base delle nuove disposizioni stabilite con Legge della Regione Emilia-Romagna n. 17/2007;

2) di nominare, quali Dirigenti Responsabili delle strutture/edifici dell’Azienda Usl di Ferrara, i Dirigenti indicati nell’**Allegato n. 2**), parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono affidati i compiti e le responsabilità previste dalle norme vigenti in materia di divieto di fumo, come previsti dalla normativa richiamata in premessa e ai fini esemplificativi ma non esaustivi di seguito riassunti:

- a) nominare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto di fumare, accertare e contestare le infrazioni, nel limite massimo di n. 4 agenti accertatori per ogni struttura/edificio;
- b) dare disposizioni in ordine al posizionamento dei cartelli sul divieto di fumare;
- c) individuare le aree adiacenti ai percorsi assistenziali sulle quali estendere il divieto di fumo;
- d) qualora non abbiano provveduto a nomina specifica degli agenti accertatori, come previsto dalla legge in materia, spetta di Dirigenti medesimi l’attività di vigilanza, accertamento e contestazione;

3) di stabilire altresì che i predetti Dirigenti Responsabili delle strutture dell’Azienda Usl di Ferrara, in virtù dei compiti loro affidati, provvedano obbligatoriamente ai seguenti incombenenti:

-trasmettere al Responsabile Aziendale del Progetto Regionale “Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo” (presso l’Ospedale di Copparo) copia della designazione formale dei soggetti (agenti accertatori) cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le infrazioni, nonché tutte le variazioni dei nominativi degli stessi a seguito di loro cessazione in tale funzione;

-fornire all’agente accertatore designato tutti gli strumenti idonei per ottemperare agli obblighi di legge sul divieto di fumo (quali l’elenco delle funzioni dei medesimi, il bollettino di conto corrente, i verbali di accertamento della infrazione etc., le norme di riferimento etc.);

4) di stabilire inoltre che i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda USL comunichino formalmente al Responsabile Aziendale del Progetto Regionale “Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo” (presso l’Ospedale di Copparo) la loro cessazione da tale incarico al fine di consentire alla Direzione l’adozione degli atti di sostituzione dello stesso nella nomina ai sensi della normativa sul divieto di fumo;

5) di dare atto che i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni al divieto di fumo verranno introitati al conto ricavo n. 702060016 “Sanzioni amministrative Fumo”;

6) di dare atto altresì che l’approvazione del presente atto non comporta assunzione di oneri economici a carico del bilancio aziendale e che eventuali oneri aggiuntivi dovranno essere compatibili con il piano investimenti e con il bilancio aziendale;

7) di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti individuati quali Responsabili della corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo, come individuati nello schema allegato al presente atto (All. n. 2).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Paolo SALTARI)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Paola BARDASI)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Mauro MARABINI)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO**  
(Dott. Alberto FABBRI)



**PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO**

**INVIATA:**

- AL COLLEGIO SINDACALE in data **02/08/2012**
- ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE in data \_\_\_\_\_
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal **02/08/2012** per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data \_\_\_\_\_ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data \_\_\_\_\_ atto n. \_\_\_\_\_
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO  
(Dott. Alberto FABBRI)**

**ALLEGATO N. 2**

INDIRIZZO	DENOMINAZIONE	TITOLO D'USO	RESPONSABILE DI STRUTTURA
BERETTA N. 7 FERRARA	Centro diurno "Maccacaro"	Comodato	Dott. Giuseppe COSENZA
DEGLI ANGELI N. 3 FERRARA	Medicina di gruppo e amb. Ostetricia	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
MARCO POLO N. 2 FERRARA	Centro diurno "Maccacaro"	Locazione	Dott. Adello VANNI
BUOZZI N. 14 PONTELAGOSCURO (FERRARA)	Medicina di gruppo e amb. Ostetricia	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
VOLTE N. 76 FERRARA	Abitazione	Locazione	Dott. Adello VANNI
ALFONSO D'ESTE N. 11 - FERRARA	Medicina di gruppo	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
MENTESSI N. 4 FERRARA	Medicina di gruppo	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
ISONZO N. 3 FERRARA	Medicina di gruppo	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
MESSIDORO FERRARA	Neuropsichiatria Infantile	Locazione	Dott. Adello VANNI
MORTARA N. 12/14 FERRARA	Sert - Casa portiere ex dispensario	Comodato	Dott.ssa Luisa GAROFANI
BORGOLEONI N. 126/128 FERRARA	Servizio veterinario	Proprietà	Dott. Giuseppe COSENZA
CHIESA N. 249 S.MARTINO FERRARA	Centro diurno residenziale	Proprietà	Dott. Franco ROMAGNONI
COMACCHIO N. 296 FERRARA	Formazione	Proprietà	Dott. Giovanni SESSA
PORTA MARE N. 100 FERRARA	Appartamenti Consolazione	Proprietà	Dott. Adello VANNI
GANDINI N. 26 FERRARA	Poliambulatorio	Proprietà	Dott. Marco NARDINI
QUARTIERI N. 2 FERRARA	Comunità "Gli Olmi" & "La Luna"	Proprietà	Dott. Adello VANNI
DEL COSSA N. 18 FERRARA	Casa Badia	Proprietà	Dott.ssa Luisa GAROFANI
S.BARTOLO N. 117/118 FERRARA	S.Bartolo	Proprietà	Dott. Adello VANNI
GHIARA N. 34 FERRARA	Abitazioni	Proprietà	Dott. Adello VANNI
BOSCHETTO N. 29 FERRARA	Salute Donna - Infanzia - S. Giorgio B	Proprietà	Dott.ssa Chiara CUOGHI
KENNEDI N. 11 FERRARA	Sert	Proprietà	Dott.ssa Luisa GAROFANI
SOLFERINO N. 7 FERRARA	Abitazione	Comodato	Dott. Adello VANNI

KRASNODAR N. 25 FERRARA	Medicina di gruppo	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
SVIZZERA N. 30 FERRARA	Pediatria di gruppo	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
GUSTAVO BIANCHI N. 4 FERRARA	Medicina sport - ex motovelodromo	Comodato	Dott. Giuseppe COSENZA
MORTARA N. 56 e C.SO GIOVECCA N. 203 fabbricato 42 FERRARA	struttura complessa di psichiatria	Comodato	Dott. Adello VANNI
CARDUCCI N. 54 COPPARO	Ex INAM	Proprietà	Dott. Adello VANNI
FORLANINI N. 5 TRESIGALLO	Struttura Socio Sanitari "E.Boeri"	Proprietà	Dott. Franco ROMAGNONI
GRAMSCI N. 1/A FORMIGNANA	Abitazione	Locazione	Dott. Adello VANNI
BELLARIA N. 10 BERRA	Poliambulatorio	Comodato	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
ROMA N. 5-7 RO (Fe)	Nuova medicina di gruppo	Proprietà	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
BUOZZI N. 17 VOGHIERA (Fe)	Poliambulatorio	Comodato	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
ROMA N. 18 COPPARO	Ospedale "S.Giuseppe"	Proprietà	Dott. Silvano NOLA
CASSOLI N. 30 FERRARA	Sede Azienda AUSL	Proprietà	Dott. Alberto TINARELLI
BASSI N. 1 CENTO	Uffici	Comodato	Dott. Mauro MANFREDINI
FALZONI GALLERANI N. 20 - CENTO	Salute mentale	Locazione	Dott. Adello VANNI
VIA DEL COMMERCIO N. 41-42-43 CENTO	ambulatori	Locazione	Dott. Mauro MANFREDINI
ACCARISIO N. 30/32 CENTO	Ex Dispensario	Proprietà	Dott. Mauro MANFREDINI
CREMONINO N. 10 CENTO	Cure primarie	Proprietà	Dott. Mauro MANFREDINI
CREMONINO N. 18 CENTO	Uffici	Proprietà	Dott.ssa Antonella GROTTI
DELLA LIBERTA' N. 21 CENTO	Nucleo Servizi	Proprietà	Dott.ssa Antonella GROTTI
CAVOUR N. 9 MIRABELLO	ambulatori	Comodato	Dott. Mauro MANFREDINI
FACCHINI N. 34 S.AGOSTINO	Poliambulatorio	Comodato	Dott. Mauro MANFREDINI
ARGINE RENO N. 79 VIGARANO MAINARDA	Poliambulatorio	Proprietà	Dott. Mauro MANFREDINI
DAZIO N. 113 e 115 (CUP) BONDENO	Ospedale "F.lli Borselli"	Proprietà	Dott.ssa Antonella GROTTI
FACCHINI VICINI N. 2 CENTO	Ospedale "SS.Annunziata"	Proprietà	Dott.ssa Antonella GROTTI
VIA NAZIONALE NORD N. 58 CONSANDOLO	Abitazione	Comodato	Dott. Adello VANNI
NAZIONALE N. 116 SAN NICOLO'	Abitazione	Comodato	Dott. Adello VANNI

DE AMICIS N. 22 PORTOMAGGIORE	Ex ospedale "Eppi"	Proprietà	Dott. Salvatore STRANO
BERETTA N. 17 PORTOMAGGIORE	Abitazioni	Comodato	Dott. Adello VANNI
ROSARIO N. 5 CODIGORO	Dipartimento salute mentale	Comodato	Dott. Adello VANNI
KENNEDY N. 4 CODIGORO	Sert	Proprietà	Dott.ssa Franca BARALDI
CAVALLOTTI N. 347 CODIGORO	Struttura Socio Sanitaria	Proprietà	Dott. Sandro GUERRA
MARE ADRIATICO N. 51 LIDO DI POMPOSA	guardia medica estiva	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
VIALE SPAGNA N. 6/A LIDO DELLE NAZIONI	guardia medica estiva	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
LECCI N. 6 LIDO DEGLI ESTENSI	guardia medica estiva	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
MARE IONIO N. 87 LIDO DEGLI SCACCHI	guardia medica estiva	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
LEONARDO DA VINCI N. 117 LIDO DI SPINA	guardia medica estiva	Locazione	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
PER VOLANO N. 87 LIDO DI VOLANO	guardia medica estiva	Comodato	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
MARINA N. 31 COMACCHIO	Ex Dispensario	Proprietà	Dott. Giuseppe COSENZA
TOGLIATTI N. 69 GORO	Medici di gruppo	Comodato	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
POMPOSA N.26 MESOLA	Ex INAM	Comodato	Dott.ssa Chiara BENVENUTI
FIGLIARELLA N. 8/A MIGLIARINO	Ex INAM	Proprietà	Dott. Adello VANNI
NAZIONALE N. 5 ARGENTA	Ospedale "Mazzolani- Vandini"	Proprietà	Dott.ssa Dina BENINI
FELLETTI N. 2 COMACCHIO	Ospedale "S.Camillo"	Proprietà	Dott. Antonio DI GIORGIO
VALLE OPPIO N. 2 LAGOSANTO	Ospedale del Delta	Proprietà	Dott. Silvano NOLA

## **ALLEGATO N. 1**

### **Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo**

#### **Art. 1 - Oggetto e Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero di fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, preventivamente individuate e segnalate dai Dirigenti individuati dalla Direzione Generale come Responsabili della vigilanza e della corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo.

Il divieto di fumo si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa .

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa;

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.



### **Art. 3 - Divieto di fumo**

È vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 17/2007, il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica e perimetrate, ove sia possibile, per la presenza di una congrua superficie a terra.

È vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questi utilizzati.

### **Art. 4 – Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto**

I Dirigenti individuati quali Responsabili hanno il compito di vigilare sull'osservanza della normativa sul divieto di fumo e devono in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto di fumare;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con appositi cartelli di divieto e perimetrate, ove sia possibile, per la presenza di una congrua superficie a terra;
- c) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

### **Art. 5 – Informazione sul divieto**

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Nelle strutture con più locali, oltre al cartello da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

## **Art. 6 - Agenti accertatori**

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dai Responsabili delle strutture come Agenti Accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale .

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare :

a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;

b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore).

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda USL;

b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;

c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81: al trasgressore viene consegnato il bollettino di c/c postale dell'Azienda USL su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

-) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;

-) una copia viene trasmessa tempestivamente alla Azienda USL, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;

-) una copia viene conservata presso l'Ente in cui è stata accertata la violazione.

### **Art. 7 - Sanzioni**

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi 189-190-191).

In particolare:

• per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

• per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione: da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

### **Art. 8 - Modalità e procedure di pagamento**

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

### **Art. 9 - Rapporto**

L'Agente accertatore effettua immediatamente il rapporto dell'avvenuta sanzione, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto all'Ufficio amministrativo dell'Azienda USL presso il Dipartimento Sanità Pubblica che è competente ad accertare il pagamento e ad emanare

l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto Ufficio amministrativo dell'Azienda USL competente, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore Generale dell'Azienda USL, secondo la procedura di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

Entro il 30 Gennaio di ogni anno l'Azienda Usl di Ferrara, con nota predisposta dal Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica e sottoscritta dal Direttore Generale, trasmette al Prefetto un breve rendiconto sull'attività di sanzionamento svolta.

#### **Art. 10 - Proventi delle sanzioni.**

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo.

#### **Art. 11 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo**

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

#### **Art. 11 - Decorrenza.**

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento e sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni.